



**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E LE MODALITA' PER L'IMPIEGO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE INDIVIDUATE DALL' ART. 11, COMMA 1, DELLA LEGGE 225/92 IN ATTIVITA' E SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE .**

**Art. 1**  
**Finalità**

Il presente Regolamento, disciplina le modalità da seguire per avvalersi delle attività delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e delle Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile individuate dall'art. 11, comma 1, della Legge 225/92 in attività e servizi di protezione civile volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi nel territorio, al superamento delle emergenze, all'addestramento e alla formazione dei volontari e alla concessione di contributi, alla luce della seguente normativa:

Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n° 225/92 e disposizioni statali in materia, stabilite dal D.L.vo n° 112, art. 108, come recepito dalla Legge Regionale n°14/98, che attribuisce alle Province competenze in merito all'attuazione dell'attività di prevenzione dei rischi, della predisposizione da parte di tutte le strutture provinciali e di protezione civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett.B, della Legge n° 225/92;

Legge n° 266/91;

L.R.S. n° 22/94;

Decreto Presidenziale della Reg. Sic. N° 12 del 15 Giugno 2001;

**Art.2**  
**Requisiti**

La concessione di contributi e la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di protezione civile restano subordinati all'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale di cui all'art.7, comma 1 della Legge regionale 31 agosto 1998, n.14 da almeno sei mesi e alle Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile individuate dall'art. 11, comma 1, della Legge 225/92.

**Art.3**  
**Contributi**

Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Provincia Regionale di Catania possono essere concessi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di volontariato di protezione civile di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e alle Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile individuate dall'art. 11, comma 1, della Legge 225/92, contributi per le seguenti finalità:

1. acquisto di attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, vestiario, finalizzati all'attività di protezione civile dell'organizzazione richiedente (fuoristrada, ambulanze, mezzi speciali, ecc.). Nei mezzi, beni, attività svolte e/o finanziati con il contributo della Provincia Regionale di Catania, dovrà essere apposto in modo visibile il logo e la dizione "Con il contributo della Provincia Regionale di Catania";
2. corsi di addestramento e/o formazione dei volontari ai fini delle specifiche attività svolte dalle organizzazioni;
3. esercitazioni finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari;
4. sostegno a specifiche attività e progetti presentati dalle organizzazioni;
5. attività di divulgazione e formazione finalizzati alla diffusione della cultura di protezione civile nel territorio.

I contributi vengono concessi in misura non superiore all'80% della somma richiesta documentata, tenendo conto di eventuali contributi o agevolazioni ottenute a medesimo titolo da amministrazioni pubbliche o da privati.

Nel caso di impossibilità per le Organizzazioni di volontariato e per le Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile individuate dall'art. 11, comma 1, della Legge 225/92 di ottenere ulteriori contributi e di non avere risorse proprie, la suddetta percentuale può essere aumentata fino alla totale copertura della spesa.

I parametri usati per la concessione del contributo richiesto sono in ordine:

- a) capacità dell'organizzazione richiedente a svolgere in maniera esaustiva l'attività proposta valutando la precorsa esperienza;
  - b) utilità delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, vestiario e corsi richiesti per la propria attività dall'organizzazione di volontariato, alla luce dei rischi presenti nel territorio;
  - c) anzianità di iscrizione nel registro regionale di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
  - d) numero dei volontari iscritti all'organizzazione di volontariato;
6. Ai parametri a), b), c) e d) del precedente capoverso verrà attribuito il seguente punteggio:
- a) da uno a dieci punti max, secondo valutazione emergente dai dati in possesso dell'ufficio Protezione Civile;
  - b) da uno a dieci punti max secondo valutazione emergente dai dati in possesso dell'ufficio Protezione Civile;
  - c) un punto ogni due anni di iscrizione fino ad un max di dieci punti;
  - d) un punto ogni due anni di iscrizione fino ad un max di dieci punti.

Non potranno accedere ai benefici le Associazioni di volontariato di Protezione Civile che hanno ricevuto contributi negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti per la medesima finalità.

#### **Art. 4**

#### **Termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare**

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate dall'1 Gennaio al 30 Aprile di ogni anno tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Provincia Regionale di Catania - Ufficio di Protezione Civile - Via Nuovaluce 67/b - Tremestieri Etneo 95030 (CT).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività che si propone;
- relazione tecnica dei mezzi e delle attrezzature che si intendono acquistare;
- preventivi di spesa;
- dichiarazione di eventuali contributi richiesti o ricevuti da amministrazioni pubbliche o da privati per la medesima richiesta;
- dichiarazione di eventuali contributi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Provincia Regionale di Catania;

L'Ufficio di Protezione Civile potrà richiedere ulteriori dati e/o chiarimenti che riterrà necessari;

## **Art. 5**

### **Obblighi dei beneficiari**

Le Organizzazioni e le Strutture di cui all'art.1 beneficiarie sono tenute a:

- intestare all'organizzazione i beni mobili registrabili per il cui acquisto si è ottenuto il contributo;
- elencare fra i beni posseduti dall'organizzazione quelli per il cui acquisto si è ottenuto il contributo;
- tenere efficienti i macchinari e le attrezzature per il cui acquisto si è ottenuto il contributo;
- realizzare, entro i termini e nei modi stabiliti, l'iniziativa per la quale si è ottenuto il contributo;
- rendicontare dettagliatamente l'intero ammontare della spesa dell'attività e/o del progetto e/o del bene per il quale si è ottenuto il contributo con le copie dei giustificativi di spesa, nelle quali dovrà essere dichiarata la conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'organizzazione ;
- presentare le fatture o le copie conformi attestanti l'acquisto dei beni per il quale si è ottenuto il contributo;
- presentare polizza fidejussoria di pari importo in caso di difficoltà a presentare le fatture o le copie conformi attestanti l'acquisto dei beni per il quale si è ottenuto il contributo. La polizza sarà svincolata alla presentazione delle fatture o delle copie conformi;
- relazionare dettagliatamente sull'attività o sul progetto a conclusione dello stesso.

Eventuali violazioni o omissioni dei suddetti obblighi porteranno alla revoca del contributo concesso e l'avvio della procedura per il recupero dello stesso.

## **Art. 6**

### **Accertamenti**

L'ufficio di protezione civile potrà disporre, tramite il proprio personale, accertamenti sul corretto utilizzo del contributo concesso.

## **Art. 7**

### **Convenzioni**

Possono essere stipulate con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e con le Strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile individuate dall'art. 11, comma 1, della Legge 225/92, convenzioni per l'espletamento di attività e servizi che siano integrativi e non sostitutivi alle prestazioni svolte dalle strutture pubbliche.

Le convenzioni saranno stipulate con le Organizzazioni e le Strutture suddette che possiedono esperienza e professionalità nel settore di intervento e siano dotati dei mezzi necessari per l'espletamento dei servizi richiesti.

## **Art 8**

### **Contenuto delle convenzioni**

Nelle convenzioni dovrà essere indicato:

- il tipo di prestazione richiesta da questo Ente;
- le modalità di intervento e la durata per l'espletamento dell'attività richiesta ;
- il numero dei volontari da impegnare e l'eventuale specializzazione;
- la copertura assicurativa dei volontari e dei mezzi impegnati nell'intervento;
- le somme da riconoscere all'organizzazione di volontariato, a titolo di rimborso spese, da rendicontare;
- le forme di verifica, attraverso personale dell'Ufficio di protezione civile, dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato.

## **Art 9**

### **Criteri di valutazione**

Per la scelta delle Organizzazioni e delle Strutture che si propongono per la stipula di convenzioni verranno valutati in ordine:

- la capacità dell'organizzazione a svolgere in maniera esaustiva l'attività proposta valutando la precorsa esperienza;
- la qualità delle prestazioni precedentemente erogate;
- la dislocazione dell'organizzazione nel territorio ove svolgere l'attività proposta, che presuppone la conoscenza del territorio stesso;
- la maggiore anzianità di iscrizione nel registro regionale di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
- l'entità della spesa prevista per il rimborso delle spese.

Nell'ipotesi che nel territorio dove si richiede l'intervento ci siano più Associazioni con le quali sono state stipulate convenzioni con i medesimi contenuti di cui all'art. 8, utilizzare nella scelta il criterio della rotazione.

## **Art 10**

### **Pubblicità**

Delle attività e dei servizi che si intendono affidare, sarà data pubblicità attraverso il seguente sito ufficiale web dell'Ente [www.provincia.ct.it](http://www.provincia.ct.it)